

DELIBERAZIONE 23 SETTEMBRE 2022

440/2022/R/GAS

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI *DEFAULT* TRASPORTO E DI
CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1219^a *bis* riunione del 23 settembre 2022

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/460, del 17 marzo 2017;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A recante il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A recante il Testo integrato del bilanciamento o TIB, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG, successivamente sostituito con la deliberazione 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2019/R/gas);
- la deliberazione 21 gennaio 2020, 9/2020/R/gas;
- la deliberazione 24 marzo 2020, 88/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 88/2020/R/gas);
- la deliberazione 30 settembre 2021, 409/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 409/2021/R/gas);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) del 21 settembre 2022 (prot. Autorità n 43582 del 22 settembre 2022, di seguito: comunicazione 21 settembre 2022);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 249/2012/R/gas l’Autorità ha approvato disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente, successivamente modificate ed integrate per tener conto dell’assenza di filiere commerciali sui punti di interconnessione con le reti di distribuzione;
- in particolare, tali disposizioni riguardano l’introduzione di un servizio, denominato servizio di *default* trasporto, volto a garantire il bilanciamento della rete di trasporto presso i punti di riconsegna della rete di trasporto in conseguenza della risoluzione del relativo contratto o del mancato conferimento della relativa capacità, per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo fornitore presso i medesimi punti ovvero per procedere alla loro chiusura;
- nello specifico, la suddetta deliberazione prevede:
 - a) con riferimento ai clienti direttamente connessi alla rete di trasporto:
 - i. l’attivazione del servizio per risoluzione del contratto di trasporto dell’utente del bilanciamento (di seguito: UdB) del punto di riconsegna e per i casi di richiesta di discatura del medesimo punto da parte dell’UdB - diverso dal fornitore del servizio di *default* trasporto - a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del cliente finale

- non andati a buon fine secondo quanto operativamente descritto nel Codice di rete;
- ii. che il servizio, di natura transitoria, venga erogato fino all'attivazione dei servizi di ultima istanza (FUI), se sussistono le condizioni, oppure fino all'attivazione di un nuovo contratto ovvero, in mancanza di quest'ultimo entro sessanta giorni dall'attivazione del servizio di *default* trasporto, fino alla discatura del punto di riconsegna del cliente in esito alla procedura avviata dall'impresa maggiore di trasporto; l'impresa maggiore di trasporto avvia le procedure di discatura del punto di riconsegna anche qualora (i) il cliente finale non paghi una fattura (ii) non versi la garanzia eventualmente richiesta;
 - iii. un prezzo giornaliero del servizio pari alla somma del costo della materia prima valorizzata al prezzo di sbilanciamento (in acquisto) di ciascun giorno gas, dei corrispettivi per il servizio di trasporto (comprensivi di oneri di sistema e di ogni corrispettivo applicato ai punti di riconsegna), dei corrispettivi di commercializzazione e di un corrispettivo destinato ad alimentare il fondo predisposto per la copertura della morosità;
 - iv. la presentazione, da parte del titolare del punto di riconsegna, di una garanzia pari al valore di quindici giorni di consumo medio del mese in cui il servizio si attiva, da versare entro quindici giorni dalla richiesta, e una fatturazione con modalità semplificate;
- b) con riferimento agli utenti della distribuzione (di seguito: UdD):
- i. l'attivazione del servizio per risoluzione del contratto di trasporto oppure per assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas;
 - ii. che il servizio, sempre di natura transitoria, in assenza di un nuovo UdB, venga erogato fino all'attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com; ciò significa, per i casi di risoluzione contrattuale, per un periodo massimo di circa cinquanta giorni entro i quali l'UdD deve trovare un nuovo fornitore e, per i casi di assenza delle relazioni di corrispondenza, per un periodo di sei mesi;
 - iii. un costo del servizio composto da componenti analoghe a quelle già descritte alla precedente lettera a), alinea iii.; ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 88/2020/R/gas tale costo giornaliero è maggiorato del 10% a decorrere dal primo giorno del terzo mese di erogazione del servizio;
 - iv. la presentazione, da parte dell'UdD, di una garanzia pari al valore di quindici giorni di consumo medio del mese in cui il servizio si attiva, da versare entro sette giorni dalla richiesta dell'impresa di trasporto, e una fatturazione con modalità semplificate;
- l'articolo 9 della deliberazione 249/2012/R/gas disciplina, poi, il meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di *default* trasporto, garantendo la neutralità dell'impresa di trasporto maggiore, ponendo i saldi della perequazione a carico

del “Conto oneri per il servizio di *default* trasporto” di cui all’Articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas;

- l’articolo 10 della medesima deliberazione disciplina, infine, il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento;
- l’evoluzione del mercato nazionale del gas naturale e le più recenti dinamiche di prezzo europee, determinano condizioni non considerate nella definizione del servizio di *default* trasporto con la deliberazione 249/2012/R/gas, in particolare:
 - a) le modifiche del servizio di bilanciamento intervenute dall’1 ottobre 2016, prevedono che Snam approvvigioni i volumi necessari per il bilanciamento del sistema nell’ambito del mercato del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici dove le contrattazioni avvengono in forma anonima e alle medesime condizioni per tutti gli utenti; tali risorse sono pertanto accessibili, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori di mercato ivi inclusi gli UdD e i clienti finali rimasti senza fornitore, che, peraltro, possono ricorrere a modalità di negoziazione ulteriori a quelle disponibili al responsabile del bilanciamento;
 - b) l’aumento dei prezzi del gas naturale determina un conseguente incremento dei costi del servizio connesso ai rischi e alla gestione finanziaria delle relative partite economiche;
- alla luce delle evoluzioni intervenute, le condizioni del servizio di *default* trasporto, in particolare in considerazione delle condizioni di approvvigionamento presso il mercato centralizzato del gas naturale, non assicurano più un’adeguata copertura dei rischi e degli oneri connessi all’erogazione del servizio e possono, quindi, generare oneri rilevanti per la collettività.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 25 della deliberazione 138/04 disciplina il caso di inadempimento dell’UdD cui è stato erogato il servizio di *default* trasporto di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas e stabilisce che le imprese di distribuzione siano tenute a risolvere tutti i contratti di distribuzione dell’UdD inadempiente alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati dall’impresa maggiore di trasporto, decorso il termine indicato al comma 12.1, lettera b), della medesima deliberazione (12 mesi dallo scadere dei termini di pagamento dell’ultima fattura inerente il periodo di erogazione del servizio di *default*). Il Sistema informativo Integrato provvede, in tali casi ad inviare ai clienti finali titolari di punti di riconsegna associati all’UdD inadempiente la comunicazione di risoluzione del relativo contratto ai sensi dell’Articolo 41 del TIVG e ad attivare i servizi di ultima istanza secondo le modalità e le tempistiche previste al Titolo III dell’Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito di incontri di approfondimento alcuni UdB hanno evidenziato la necessità di essere maggiormente garantiti nei confronti di clienti finali inadempienti rendendo le procedure di discatura più tempestive;
- sono pervenute, inoltre, diverse segnalazioni da parte di clienti direttamente connessi alla rete di trasporto, anche per il tramite di loro associazioni, e UdD preoccupati per le difficoltà incontrate nella finalizzazione dei contratti di fornitura per il prossimo Anno Termico e per le scadenze connesse al processo di conferimento della capacità di trasporto, nell'ambito delle quali hanno anche evidenziato:
 - a) l'opportunità di avere più tempo a disposizione per la prenotazione di capacità di trasporto per il corrente mese di settembre, prevedendo eventuali sessioni straordinarie;
 - b) come la conclusione di accordi commerciali di fornitura possa comunque essere facilitata prevedendo un rafforzamento degli attuali servizi di ultima istanza che consenta di ridurre al minimo l'esposizione dei fornitori rispetto ai volumi prelevati dal cliente e agli oneri della capacità di trasporto associata;
- sono pervenute diverse comunicazioni dall'impresa maggiore di trasporto in relazione al servizio di *default* che segnalano alcune criticità, nello specifico:
 - a) esposizione del sistema nei confronti degli utenti del servizio di *default*, che ha già determinato importi fatturati, già venuti a scadenza e non coperti da garanzie (al 31 maggio 2022, per il periodo ottobre 2021 - febbraio 2022, pari al 74% del fatturato); da un aggiornamento recente tali importi risultano pari a poco meno di 500 M€, di cui il 97% non corrisposto da UdD;
 - b) garanzia richiedibile all'UdD e al cliente finale, pari a soli quindici giorni di consumo, e senza specifiche conseguenze per l'UdD in caso di mancata presentazione;
 - c) fatturazione del servizio, che avviene all'emissione del bilancio definitivo ossia nel mese M+2 rispetto a quello di erogazione, con pagamento entro 15 giorni dall'emissione della fattura all'M+3;
 - d) casi di mancati pagamenti del servizio, per i quali l'UdD viene escluso dall'accesso al servizio di distribuzione non prima che siano decorsi 12 mesi dalla scadenza delle fatture impagate del servizio di *default*, con conseguenti effetti negativi sull'esposizione del sistema;
 - e) approvvigionamento del gas, che determina allo stato dell'arte situazioni prolungate e consistenti di sbilanciamento della rete di trasporto che potrebbero diventare insostenibili in caso di aumento significativo dei quantitativi erogati nell'ambito del servizio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- per il prossimo anno termico le imprese minori di trasporto hanno richiesto a Snam Rete Gas di svolgere il servizio di *default* trasporto sulle rispettive reti regionali ai sensi della deliberazione 409/2021/R/gas;
- con comunicazione 21 settembre 2021, Snam Rete Gas si è resa disponibile ad effettuare delle sessioni straordinarie di conferimento della capacità di trasporto di inizio Anno Termico 2022 - 2023 presso i punti di riconsegna della propria rete;
- associazioni ed operatori hanno inoltre segnalato criticità sulla disponibilità della liquidità necessaria alla gestione delle forniture, legata al livello dei prezzi energetici e alla connessa situazione dei mercati finanziari europei; e che tale criticità non può, tuttavia, trovare soluzione nell'ambito del servizio di *default* trasporto.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente adottare disposizioni prevedendo un maggiore allineamento delle condizioni del servizio di *default* trasporto all'evoluzione del mercato del gas naturale al fine di garantire la sicurezza del sistema, visti i volumi non marginali che potrebbero interessare il servizio di *default* trasporto l'Anno Termico entrante, nonché per garantire la minimizzazione dell'onere complessivo che potrebbe ricadere sul sistema in caso di inadempienza dei beneficiari del servizio e per evitare possibili utilizzi impropri del servizio in ragione di condizioni più vantaggiose di quelle ad oggi disponibili sul mercato;
- sia opportuno, pertanto, integrare la disciplina in materia di *default* trasporto, prevedendo che:
 - in via transitoria ed eccezionale, e comunque limitatamente al periodo 1 ottobre 2022 - 31 marzo 2023, Snam Rete Gas possa approvvigionare i quantitativi di gas necessari all'espletamento del servizio di *default* trasporto anche tramite acquisti in anticipo rispetto al giorno gas e secondo modalità dalla medesima definite e approvate dall'Autorità;
 - aggiornare conseguentemente il corrispettivo applicato di cui ai commi 4.2, lettera b) e 6.2 della deliberazione 249/2012/R/gas per tener conto del costo finanziario connesso al periodo che intercorre fra il momento di pagamento delle risorse approvvigionate e quello di scadenza delle fatture ai beneficiari del servizio di *default* trasporto;
 - sia estesa alla copertura di trenta giorni di servizio la garanzia che l'impresa maggiore di trasporto può richiedere ai clienti finali direttamente allacciati e agli UdD; questi ultimi saranno tenuti a versarla entro sette giorni dalla richiesta almeno a copertura dei primi quindici giorni di servizio, integrandola fino ai 30 giorni entro i successivi sette giorni;
 - l'impresa maggiore di trasporto fatturi il servizio sulla base dei bilanci provvisori nel mese M+1, con pagamento entro 15 giorni dall'emissione della

fattura, provvedendo al conguaglio delle fatture emesse non oltre i trenta giorni successivi dalla disponibilità dei bilanci di trasporto definitivi;

- il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell’ambito del servizio di *default* trasporto da parte dell’UdD ovvero la mancata presentazione della garanzia richiesta comporta l’attivazione dei servizi di ultima istanza alla prima data utile successiva;
- il servizio si attiva già dal primo tentativo di discatura del punto di riconsegna richiesta dall’UdB a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del cliente finale.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere modalità che consentano:
 - agli utenti che intendono avviare forniture nei confronti di soggetti che ne sono sprovvisti, la partecipazione al processo di conferimento della capacità di trasporto per il prossimo Anno Termico anche oltre i limiti temporali previsti dal Codice di rete;
 - di estendere, su richiesta degli utenti, anche a fronte dell’aggiornamento delle sottostanti condizioni di fornitura, le capacità conferite per il mese di settembre dell’Anno Termico 2021 - 2022 sino al 31 ottobre 2022;
- prevedere transitoriamente, con riferimento alle fatture relative al servizio di *default* trasporto per l’anno termico 2021 - 2022, di non applicare le disposizioni di cui ai commi ai 6.1 lettera f) e 6.1bis lettera f) della deliberazione 249/2012/R/gas nei casi in cui l’UdD abbia provveduto al pagamento delle fatture emesse per un importo almeno pari a quello derivante dall’applicazione ai volumi forniti delle componenti CMEM di cui all’articolo 6 del TIVG definite trimestralmente dall’Autorità in luogo del prezzo di sbilanciamento, in considerazione dell’elevato differenziale realizzatosi tra tali valori;
- e necessario adottare le modifiche sopra richiamate con la massima urgenza, al fine di permettere agli operatori di essere a conoscenza delle integrazioni alla disciplina del *default* trasporto prima dell’inizio dell’Anno Termico;
- ai sensi del comma 5.2 dell’Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, consentire ai soggetti interessati di presentare osservazioni su aspetti di carattere implementativo e operativo, entro il 15 ottobre 2022, al fine di valutare specifici ulteriori interventi;
- in relazione alle criticità connesse alla disponibilità di liquidità sopra richiamate, prevedere un monitoraggio specifico del processo di conclusione dei contratti di fornitura e del servizio di *default* trasporto al fine di valutare ulteriori interventi in tema di modifica della regolazione dei servizi ovvero di segnalazione al Governo e al Parlamento

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche alla deliberazione 138/04 a far data dall'1 ottobre 2022:
 - 1.1 al comma 12.1, lettera b le parole “dell’ultima fattura” sono sostituite con le parole “della prima fattura”;
 - 1.2 al comma 25.2, dopo le parole “in seguito alle comunicazioni” sono inserite le parole “di cui al comma 7.3bis o”;
2. di approvare le seguenti modifiche alla deliberazione 249/2012/R/gas a far data dall'1 ottobre 2022:
 - 2.1 al comma 3.1, lettera a), dopo il testo “non vada a buon fine il” la parola “secondo” è sostituita con la parola “primo”;
 - 2.2 al comma 4.3 le parole “al valore di 15 (quindici) giorni” sono sostituite con le parole “al valore di 30 (trenta) giorni”;
 - 2.3 al comma 4.4 sono eliminate le parole “almeno una volta al mese,” e sono aggiunte le parole “non oltre il mese M+1, con pagamento entro 15 (quindici) giorni dall’emissione della fattura,”;
 - 2.4 sempre al comma 4.4, alla lettera c), dopo la parola “consumi” è aggiunta la parola “provvisori”;
 - 2.5 al comma 4.5 la parola “secondo” è sostituita con la parola “primo”;
 - 2.6 dopo il comma 4.5 è aggiunto il seguente comma:

“4.6 L’impresa di trasporto provvede a conguagliare le fatture emesse ai sensi del precedente comma 4.4 non oltre i 30 (trenta) giorni successivi dalla disponibilità dei bilanci di trasporto definitivi.”;
 - 2.7 al comma 6.1, lettera e) dopo le parole “qualora l’utente della distribuzione” sono aggiunte le parole “non abbia provveduto al pagamento di una fattura oppure”;
 - 2.8 sempre al comma 6.1, lettera e), è eliminato l’inciso “, al termine del periodo di erogazione del servizio di default trasporto,”;
 - 2.9 sempre al comma 6.1, lettera e), alla fine dell’alinea ii., prima del “;” sono aggiunte le parole “ovvero in caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell’ambito del servizio di *default* trasporto allo scadere dei termini di pagamento della prima fattura utile”;
 - 2.10 sempre al comma 6.1, la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:

“f) L’adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell’ambito del servizio di *default* trasporto costituisce condizione di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento dell’utente della distribuzione, decorsi 12 (dodici) mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura inerente al periodo di erogazione del servizio di *default* ai sensi del comma 12.1, lettera b) della deliberazione 138/04, comporta la risoluzione di tutti i contratti di distribuzione eventualmente conclusi dall’utente.”;
 - 2.11 al comma 6.1bis, la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:

- “f) il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell’ambito del servizio di *default* trasporto comporta l’attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al comma 7.1, lettera b), alla prima data utile successiva al mancato pagamento di una fattura. L’adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell’ambito del servizio di *default* trasporto costituisce condizione di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento dell’utente della distribuzione, decorsi 12 (dodici) mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura inerente al periodo di erogazione del servizio di *default* ai sensi del comma 12.1, lettera b) della deliberazione 138/04, comporta la risoluzione di tutti i contratti di distribuzione eventualmente conclusi dall’utente.”;
- 2.12 al comma 6.3 le parole “15 (quindici)” sono sostituite dalle parole “30 (trenta)”;
- 2.13 il comma 6.4 è sostituito dal seguente comma:
- “6.4 Gli utenti della distribuzione sono tenuti a versare la garanzia di cui al comma 6.3 entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell’impresa di trasporto almeno a copertura dei primi 15 (quindici) giorni di servizio; tale garanzia è integrata fino ai 30 (trenta) giorni di cui al precedente comma 6.3 entro i successivi 7 (sette) giorni. La mancata presentazione della garanzia richiesta comporta l’attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al comma 7.1, lettera b), alla prima data utile successiva alla mancata presentazione.”;
- 2.14 al comma 6.5 sono eliminate le parole “almeno una volta al mese,” e sono aggiunte le parole “non oltre il mese M+1, con pagamento entro 15 giorni dall’emissione della fattura,”;
- 2.15 sempre al comma 6.5, alla lettera c), dopo la parola “consumi” è aggiunta la parola “provvisori”;
- 2.16 dopo il comma 6.6 è aggiunto il seguente comma:
- “6.7 L’impresa di trasporto provvede a conguagliare le fatture emesse ai sensi del precedente comma 6.5 non oltre i 30 (trenta) giorni successivi dalla disponibilità dei bilanci di trasporto definitivi.”;
- 2.17 dopo il comma 7.3 è aggiunto il seguente comma:
- “7.3bis L’impresa maggiore di trasporto comunica al SII il mancato adempimento da parte dell’utente della distribuzione di quanto previsto al precedente comma 6.1bis, lettera f), e al precedente comma 6.4, con la massima tempestività, e comunque entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi, ai fini dell’attivazione da parte del SII dei servizi di ultima istanza di cui al comma 7.1, lettera b).”;
3. di prevedere che, in via transitoria ed eccezionale, e comunque limitatamente al periodo 1 ottobre – 31 marzo 2023, Snam Rete Gas possa approvvigionare i quantitativi di gas necessari all’espletamento del servizio di *default* trasporto anche in anticipo rispetto al giorno gas G e secondo modalità dal medesimo definite e approvate dall’Autorità;

4. di prevedere, quindi, che il termine P_{SBG_g} di cui ai commi 4.2 e 6.2 della deliberazione 249/2022/R/gas venga sostituito dal termine $(1+of) \cdot P_{AGD_g}$, giornalmente pubblicato dall'RdB una volta disponibili gli elementi per determinarlo, dove:
 - P_{AGD_g} rappresenta il prezzo medio pesato del gas approvvigionato ai fini della fornitura del servizio di *default* trasporto, valorizzando i quantitativi approvvigionati al relativo prezzo e l'eventuale differenza rispetto ai volumi effettivi al relativo prezzo di bilanciamento;
 - $of = 0,16 \cdot (2,93\% + EUM)$ rappresenta l'onere finanziario di riferimento per il servizio di default trasporto ed EUM è la media aritmetica del tasso Euribor, base 360, a 6 mesi, nel mese cui appartiene il giorno gas G;di conseguenza, ai fini di quanto previsto al comma 8.2 si applica il prezzo P_{AGD_g} e non il prezzo di sbilanciamento;
5. di prevedere che, nei casi di punti di riconsegna della rete di trasporto per i quali dall'1 ottobre 2022 si attiverebbe il servizio di *default* trasporto, le imprese di trasporto consentono agli utenti di notificare l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura e di richiedere la necessaria capacità di trasporto tramite conferimento straordinario da concludersi entro il 10 ottobre 2022; inoltre, prevedere che sia possibile, per un utente che lo richieda, estendere le capacità conferite per il mese di settembre dell'Anno Termico 2021-2022 sino al 31 ottobre 2022;
6. di prevedere, con riferimento all'anno termico 2021-2022, che le disposizioni di cui ai commi 6.1 lettera f) e 6.1bis lettera f) non si applichino nei casi in cui l'UdD abbia provveduto al pagamento delle fatture emesse per un importo almeno pari a quello derivante dall'applicazione ai volumi forniti delle componenti CMEM di cui all'articolo 6 del TIVG definite trimestralmente dall'Autorità in luogo del prezzo di sbilanciamento;
7. di prevedere che i soggetti interessati presentino, entro il 15 ottobre 2022, le loro osservazioni e proposte motivate finalizzate a definire specifici aspetti di carattere implementativo e specifici ulteriori interventi in relazione al servizio di *default* trasporto;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento a Snam Rete Gas e alle imprese di trasporto minori;
9. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 249/2012/R/gas e la deliberazione 138/04, come risultanti dalle modifiche ivi previste, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini